



**“Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria. Società per la trasformazione Urbana in Reggio Emilia spa” in forma abbreviata STU REGGIANE spa**

**con sede in Reggio Emilia P.zza Camillo Prampolini 1**

**capitale sociale euro 5.280.000,00 i.v.**

**c.f. - p.IVA - numero iscrizione registro delle imprese 0266242 035 1– numero REA 302139**

**Determinazione numero 27/2017 del Consigliere Delegato per la NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PREPOSTA ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CAPANNONE 18" QUALE COMPONENTE DEL "PARCO DELL'INNOVAZIONE, DELLA CONOSCENZA, DELLA CREATIVITÀ" ALL'INTERNO DEL COMPARTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "PRU\_IP-1A" DELL' "AMBITO CENTRO INTER MODALE (CIM) E EX OFFICINE REGGIANE" IN REGGIO NELL'EMILIA - CUP J89J14000840008 (CAPANNONE 18) - CUP J89J14000850007 (ANTICIPAZIONE LAVORI CAPANNONE 17).**

L'anno 2017, addì 3 del mese di maggio alle ore 11:30, in Reggio nell'Emilia presso i locali ove ha sede la società, è presente il Consigliere Delegato della società per azioni “STU REGGIANE”, Luca Torri, nominato in data 04/03/2016 in relazione alle deleghe attribuite secondo il dettaglio di cui al p.to 16 del verbale del cda del 11/02/2016, nonché a quanto deliberato dal CdA in data 22 luglio 2016 con atto n. 10, coadiuvato per la materiale redazione della presente determinazione dal segretario verbalizzante.

### **il Consigliere Delegato**

#### **Premesso che:**

- con Determinazione dell'Amministratore Delegato di STU Reggiane s.p.a. n. 23/2017 del 05/04/2017 veniva approvata l'indizione della procedura di affidamento per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di riqualificazione del capannone 18, tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 157 comma 2 e 160 del D. Lgs. 50/2016 con un importo di onorario professionale da porre a base di gara di € 95.085,68 (eventuali contributi integrativi ed IVA esclusi), calcolato con i parametri di cui al DM 17/06/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

#### **Considerato che:**

- il termine fissato dal Bando di Gara per la presentazione delle offerte è scaduto in data 2 maggio 2017;
- sono giunte al protocollo del Comune di Reggio nell'Emilia numero 9 plichi riportanti, all'esterno, l'indicazione della gara di cui all'oggetto, inviati da operatori economici singoli e in RTI;
- la prima seduta pubblica della procedura aperta durante la quale si procederà all'apertura dei plichi e alla verifica della documentazione amministrativa (busta A) è fissata per il giorno 4 maggio 2017 alle ore 15,00;

#### **Ritenuto che:**

- la disciplina inerente la nomina della Commissione di Gara è contenuta nell'articolo 77 del d.lgs. 50/2016;
- la norma richiamata, al comma 12, con disposizione analoga alla disposizione transitoria di cui all'articolo 216 comma 12 del d.lgs. 50/2016, dispone che *“fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta*

*del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;*

- l'articolo 78 del d.lgs. 50/2016, a propria volta dispone: *“E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12”;*
- ANAC, con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 3 dicembre 2016 n. 283, ha adottato le linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”*, Linee Guida che per quanto qui di interesse:
  - al paragrafo 1.2 dispongono che l'Autorità, con proprio Regolamento, disciplini, tra il resto, *“i termini del periodo transitorio da cui scatta l'obbligo del ricorso all'Albo”* dei componenti della Commissione Giudicatrice;
  - al capitolo 5 dettano la conseguente disciplina per il *“periodo transitorio”*: *“5.1 il regolamento di cui al punto 1.2, previa adozione del decreto ministeriale di cui al comma 10 dell'art. 77, sarà adottato entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti linee guida in Gazzetta Ufficiale. 5.2 dalla data di pubblicazione del regolamento di cui al punto precedente saranno accettate richieste di iscrizione all'Albo. Con deliberazione che sarà adottata entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento l'Autorità dichiarerà operativo l'Albo e superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12 del Codice”;*
- rimanga di conseguenza confermata l'attuale vigenza del periodo transitorio e, dunque la conseguente applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 77 comma 12 e 216 comma 12 del Codice;
- debba essere pertanto nominata, a cura di STU Reggiane s.p.a. e, per essa, del suo Consigliere Delegato, la Commissione Giudicatrice *“secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;*

#### **Dato atto che:**

- l'articolo 77 comma 4 del d.lgs. 50/2016 dispone che i Commissari non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- la disposizione richiamata detta una disciplina parzialmente diversa rispetto al previgente articolo 84 comma 3 e 4 del d.lgs. 163/2006 ove si prevedeva: *“3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente. 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”;*
- la disciplina previgente, pertanto, prevedeva *“di norma”* la nomina di un dirigente della stazione appaltante a presiedere la Commissione Giudicatrice e derogava esplicitamente, per il Presidente, al divieto di svolgimento di altre funzioni inerenti il contratto oggetto della procedura di affidamento;
- essendo la modifica normativa sopra richiamata connessa con la introduzione della nuova disciplina dell'Albo di cui all'articolo 78 del Codice, nelle more della cui adozione, ai sensi dell'articolo 77 comma 12 e 216 comma 12 del Codice, la stazione appaltante continua a

- procedere in autonomia alle nomine della Commissione nel rispetto delle sole regole di competenza e trasparenza, deve ritenersi che la stazione appaltante possa legittimamente procedere alla nomina continuando a dare applicazione alla disciplina di cui ai comma 3 e 4 dell'articolo 85 del d.lgs. 163/2006;
- ANAC, tramite le Linee Guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvato dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ha previsto: *"il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza"*;
  - il Consiglio di Stato, con parere della Commissione Speciale 2 agosto 2016 n. 1767, ha precisato che le Linee Guida in esame *"hanno duplice contenuto: da un lato attuano l'art. 31, comma 5, dall'altro lato sembrano voler fornire indicazioni interpretative delle disposizioni dell'art. 31 del codice nel suo complesso. Mentre nella parte in cui attuano l'art. 31, comma 5, del codice, hanno portata vincolante, nella parte in cui forniscono una esegesi dell'art. 31 nel suo complesso, sono adottate ai sensi dell'art. 213, comma 2, codice, e hanno una funzione di orientamento e moral suasion"*, essendo ad ANAC *"sempre consentito emanare indicazioni interpretative"*;
  - conseguentemente le Linee Guida, nella parte in cui intervengono ad interpretare la disciplina di cui all'articolo 77 del Codice, assumono portata non vincolante, ma meramente esegetica e orientativa;
  - il Consiglio di Stato, tramite il richiamato parere 1767/2016, si è espresso in modo fortemente critico nei confronti della linea interpretativa fatta propria da ANAC sul tema che qui occupa: *"la disposizione che in tal modo viene interpretata (e in maniera estremamente restrittiva) è in larga parte coincidente con l'articolo 84, comma 4 del previgente 'Codice' in relazione al quale la giurisprudenza di questo Consiglio aveva tenuto un approccio interpretativo di minor rigore, escludendo forme di automatica incompatibilità a carico del RUP, quali quelle che le linee-guida in esame intendono reintrodurre (sul punto ex multis: Cons. Stato, V, n. 1565/2015). Pertanto, non sembra condivisibile che linee-guida costituiscano lo strumento per revocare in dubbio (e in via amministrativa) le acquisizioni giurisprudenziali"*;
  - la sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 23 marzo 2015 n. 1565, richiamata dal parere della Commissione Speciale, pone precisi indirizzi ermeneutici: *"quanto alla presunta incompatibilità dell'ing. Pilu a far parte della commissione di gara, deve rilevarsi che, se non è revocabile in dubbio che la disposizione dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 2006, dettata a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dei procedimenti di gara, impedisce la presenza nelle commissioni di gara di coloro che abbiano svolto un'attività idonea ad interferire con il giudizio di merito sull'appalto, in grado cioè di incidere sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte potendo condizionarne l'esito (ex multis, Cons. St., sez. V, 28 aprile 2014, n. 2191; 14 giugno 2013, n. 3316; sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4438; 29 ottobre 2010, n. 9577), d'altra parte deve sottolinearsi, ... che di tale situazione di incompatibilità deve essere fornita adeguata e ragionevole prova, non essendo sufficiente in tal senso il mero sospetto di una possibile situazione di incompatibilità (dovendo la disposizione in questione, in quanto limitativa delle funzioni proprie dei funzionari dell'amministrazione, essere interpretata in senso restrittivo). Nel caso in esame non è stato in alcun modo provato che il predetto ing. Pilu abbia effettivamente predisposto la lex specialis di gara e/o il capitolato tecnico della gara (tanto più che l'appellata amministrazione comunale di Oristano ha evidenziato che l'attività di predisposizione degli atti di gara è stata addirittura affidata all'esterno); né può essere decisiva la circostanza che egli sia il funzionario responsabile dell'ufficio competente e tanto meno che egli sia stato nominato responsabile del procedimento, qualifica che di per sé non determina alcuna possibilità di alterazione della gara. Ciò senza contare che, al fine della sussistenza della incompatibilità di cui si discute, non è neppure sufficiente la mera*

*predisposizione materiale del capitolato speciale, occorrendo invero non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l'amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario, fattispecie che non ricorre nel caso di specie in cui il capitolato tecnico in questione risulta approvato da altro dirigente (che poi ha svolto le funzioni di presidente della commissione di gara)";*

**Ritenuto che:**

- la STU, priva di dipendenti e di una struttura tecnica e amministrativa autonoma, si avvale di una Convenzione con il Comune di Reggio Emilia per la acquisizione tra il resto delle funzioni di RUP in relazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'appalto dei lavori, RUP individuato nella figura dell'arch. Massimo Magnani;
- la STU si avvale di professionisti esterni per l'attività di progettazione;
- la STU si avvale, parimenti, di professionista esterno per la predisposizione degli atti di gara (lex specialis e capitolato tecnico), professionista individuato nell'avv. Paolo Coli;
- non sussistano pertanto ostacoli di natura né normativa, né sostanziale a che il RUP assuma la Presidenza della Commissione di Gara, posto che lo stesso non ha predisposto e non ha approvato né gli atti della lex specialis, né il Capitolato Tecnico, né il progetto, per cui, secondo l'insegnamento di Consiglio di Stato 1565/2015, è escluso che il RUP possa avere avuto incidenza "sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte potendone condizionare l'esito";
- sia per contro essenziale che il RUP presieda la Commissione di Gara, in ragione della competenza tecnica che gli è propria, e della approfondita conoscenza del progetto maturata in sede di validazione, imprescindibile viepiù laddove si consideri la necessità di procedere alla valutazione di numerosi elementi di sviluppo tecnico e di miglioria del progetto posto a base di gara dal Consiglio di Amministrazione della STU;
- sussistano i presupposti di interesse pubblico, giuridici e tecnici per nominare quale Presidente della Commissione Giudicatrice l'arch. Massimo Magnani, Dirigente del Comune di Reggio Emilia, RUP del progetto Reggiane in forza di accordo convenzionale tra STU Reggiane e il Comune;

**Visti** i comma 1 e 2 dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, che di seguito si riportano:

- *Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.*
- *La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*

**Ritenuto** pertanto di poter nominare la Commissione Giudicatrice di cui in oggetto, come segue:

Membri effettivi:

arch. Massimo Magnani, Direttore dell'Area Competitività e Innovazione sociale del Comune di Reggio Emilia e Responsabile Unico del Procedimento degli interventi in oggetto (RUP e Presidente di gara);

Ing. Elisa Bonoretti, funzionario del Comune di Reggio Emilia;

arch. Francesca Sacconi, funzionario del Comune di Reggio Emilia;



Membri supplenti:

ing. Daniela Lepori, funzionario del Comune di Reggio Emilia;  
arch. Giada Grosoli, funzionario del Comune di Reggio Emilia.

Per le funzioni di segretaria verbalizzante e di supporto alla stazione appaltante nell'espletamento della procedura di gara ci si avvarrà del Servizio Appalti, Contratti, Semplificazione Amministrativa, U.O.C. Acquisti, Appalti, Contratti del Comune di Reggio Emilia.

**Valutato che:**

- il seggio di gara fissato per il giorno 04/05/2017 per la verifica della documentazione amministrativa sarà presieduto dal RUP arch. Massimo Magnani, in collaborazione con l'Ufficio Servizio Appalti, Contratti, Semplificazione Amministrativa, U.O.C. Acquisti, Appalti, Contratti del Comune di Reggio Emilia;
- a seguito della seduta del seggio di gara di cui sopra, sarà possibile disporre dell'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi alla procedura aperta di cui all'oggetto, al fine di verificare l'insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione dei membri della commissione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
- in caso di incompatibilità di uno dei membri della commissione, si procederà con la sostituzione con membro supplente.

**L'Amministratore Delegato, DETERMINA:**

- di nominare la Commissione Giudicatrice nelle persone di cui alla sopraesesa premessa;
- di dare atto che in caso di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 di uno dei membri effettivi della commissione si procederà alla sostituzione con membro supplente;
- di pubblicare il presente provvedimento sul "Profilo del Committente" nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 29 co. 1 del Dlgs. 50/2016.

f.to Il Segretario verbalizzante

f.to Il Consigliere Delegato

(Luca Torri)